

ALLEGATO F)

Modalità transitorie per l'accesso all'esame di abilitazione di acconciatore per la prima sessione 2008 e per la valutazione dei crediti formativi ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione per l'attività di estetista, nelle more della completa revisione della disciplina dell'abilitazione per questa ultima attività

Nelle more dell'istituzione dei corsi di abilitazione previsti all'Allegato D), oltre ai soggetti che hanno svolto un periodo di lavoro almeno annuale a seguito del conseguimento della qualifica professionale, così come previsto alla lettera c) punto 1) dell'Allegato A), sono ammessi all'esame di abilitazione professionale coloro che hanno conseguito nell'anno formativo 2007/2008 il diploma provinciale di formazione professionale nel settore acconciatura. Deve essere tuttavia rispettato l'obbligo di frequenza per almeno il 70% della durata del percorso di quarto anno.

Nelle more della completa revisione della disciplina dell'abilitazione di estetista, per questa ultima attività il requisito di cui alla lettera d) del punto 1. dell'Allegato A) e i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi di cui al punto 3. dell'Allegato A), sono applicati, con decorrenza dalle sessioni d'esame previste per l'estate 2008, anche ai fini dell'ammissione all'esame per l'esercizio autonomo dell'attività di estetista dalle commissioni istituite con le modalità previste dalla deliberazione n. 8767 di data 14 agosto 1997. Tali Commissioni, accertata la sussistenza dei requisiti e dei crediti, deliberano l'ammissione all'esame. A tal fine, il riferimento alla "qualifica professionale di acconciatore" ed il "corso di abilitazione di contenuto prevalentemente pratico della durata di 400 ore" indicati alla lettera d) del punto 1. dell'Allegato A) si intendono rispettivamente sostituiti dalla "qualifica professionale di estetista" e dal "corso di specializzazione di 300 ore" previsto dalla predetta deliberazione. Inoltre, in attesa dell'approvazione dello standard di preparazione tecnico culturale per l'attività di estetista, ogni riferimento al medesimo standard di intende sostituito con le materie fondamentali di insegnamento tecnico pratico previste dall'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista). A seguito della presentazione di formali istanze da parte degli interessati, i soggetti attuatori che hanno realizzato percorsi formativi nell'anno 2007/2008 e concluso il relativo esame di abilitazione, possono richiedere al servizio competente la nomina di nuove commissioni.

Nel caso di mancato superamento dell'esame, il giudizio di ammissione allo stesso rimane valido per ulteriori diciotto mesi.